

Policy per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili – Codice di condotta

Introduzione

La tutela dei minori e delle persone vulnerabili è parte costitutiva della proposta educativa, di istruzione e di sostegno dell'Associazione Marina Meandri ODV che gestisce le attività del centro di aiuto allo studio denominato Porto Franco Chiavari. Essa non riguarda soltanto coloro che si impegnano nelle attività indirizzate agli studenti, ma tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di Porto Franco, chiamate a mantenere un irrepressibile stile di vita e di relazioni personali e ad impegnarsi attivamente nella prevenzione degli abusi, nella sensibilizzazione al tema, nella diffusione di una cultura improntata al rispetto e alla cura dei più deboli.

Le persone impegnate nell'attività educativa, di istruzione e di sostegno di Porto Franco, oltre a manifestare una sincera passione educativa, attestata anche a livello professionale, debbono offrire chiara testimonianza di equilibrio psicologico e maturità affettiva.

Art. 1 Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo della presente Policy è fornire regole di condotta cui sono tenute ad uniformarsi tutte le persone (responsabili, volontari in qualità di docenti o con compiti di segreteria o altra attività ivi svolta) che collaborano alle attività di Porto Franco nella relazione con i minori e le persone vulnerabili e comunque con tutti gli studenti di Porto Franco, anche se maggiorenni.

Porto Franco si impegna a proteggere i minori e le persone vulnerabili da ogni forma di violenza fisica o mentale, danno o abuso, trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l'abuso sessuale.

Porto Franco riprova con fermezza ogni molestia sessuale e si impegna a tutelare la persona offesa.

Porto Franco riprova con fermezza anche condotte inappropriate nella relazione con tutti gli studenti che vanno sempre rispettati nella libertà di coscienza e nella intimità personale. A tal fine, Porto Franco raccomanda la vigilanza nell'uso delle parole e la massima discrezione nella gestualità che non deve mai travalicare l'ambito cordiale di una amicizia, sempre apertamente condivisa con gli altri adulti e gli altri ragazzi presenti. Vanno del tutto evitati atteggiamenti autoreferenziali e legami personalistici che possano generare equivoci ed inibire una sana dinamica relazionale a livello educativo.

Art. 2 Consenso

Nessun minore, per quanto personalmente desideroso di parteciparvi, sarà ammesso all'attività di Porto Franco senza che sia stato previamente acquisito il consenso espresso da parte dei rispettivi genitori o tutori e le relative liberatorie.

Art. 3 Persone vulnerabili

Particolare attenzione dovrà essere posta nella relazione con gli studenti, anche maggiorenni, che manifestino condizioni di vulnerabilità fisica o psichica. In tal caso, dovranno essere tempestivamente informati i genitori o tutori.

Art. 4 Segnalazione e Commissione

Salvo il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria, la persona che collabora all'attività di Porto Franco che venga a conoscenza di un abuso, una molestia sessuale o una condotta inappropriata nei confronti di un minore, una persona vulnerabile e comunque nei confronti di uno studente, è tenuta ad informare la Commissione istituita a tal fine e formata dai cinque componenti il Comitato di Coordinamento dell'Associazione Marina Meandri ODV.

La segnalazione deve contenere elementi sufficientemente precisi circa il tempo ed il luogo dei fatti, le persone coinvolte o informate, nonché tutte le altre circostanze che possano essere utili al fine di assicurare un'accurata valutazione della sua non manifesta infondatezza. La segnalazione va inviata all'indirizzo e-mail: portofrancochiavari@gmail.com

Nel caso in cui la segnalazione avvenga oralmente, verrà redatto un verbale.

La segnalazione potrà essere effettuata direttamente dalla persona offesa o da altro studente.

La Commissione convocherà, senza indugio e separatamente, le persone coinvolte (segnalante, segnalato e persona presuntivamente offesa), redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui la segnalazione risulti non manifestamente infondata, la Commissione informerà subito i genitori o il tutore del minore o della persona vulnerabile.

Nei casi più gravi, la Commissione dovrà fare quanto possibile per accertarsi che siano state sporte le denunce all'autorità competente. In caso di riluttanza dei genitori o del tutore a sporgere denuncia, la Commissione si farà carico della stessa.

La persona segnalata potrà essere cautelatamente sospesa dalla funzione, dall'incarico o dall'attività di relazione con gli studenti.

Nel caso di segnalazione non manifestamente infondata, nei confronti della persona segnalata verranno assunti provvedimenti che impediscano qualsiasi relazione con minori o persone vulnerabili o comunque la reiterazione delle condotte segnalate.

La Commissione mantiene l'assoluta riservatezza su quanto appreso nell'ambito del suo ufficio, a tutela dell'immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, anche mediante l'accurata protezione dei dati personali. Alla persona segnalata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua reputazione.

Art. 5 Autocertificazioni

Tutte le persone coinvolte nell'attività di Portofranco sono tenute a produrre una autocertificazione attestante la conoscenza della presente Policy e l'impegno a rispettarla.

Le persone impegnate nell'attività educativa, di istruzione e di sostegno di Portofranco sono inoltre tenute a produrre una autocertificazione attestante l'assenza di precedenti penali e pendenze giudiziarie inerenti i minori e le persone vulnerabili.

Art. 6 Formazione

Tutte le persone coinvolte nell'attività di Portofranco sono tenute a partecipare ad eventuali percorsi formativi per la prevenzione ed il riconoscimento degli abusi sui minori e le persone vulnerabili.

7. Pubblicizzazione della Policy

Alla presente Policy viene data adeguata pubblicità, oltre che con le autocertificazioni di cui all'Art. 5, nei moduli di iscrizione degli studenti, nel regolamento e in ogni altra forma di comunicazione all'esterno.

8. Trattamento dei dati personali

L'applicazione della presente Policy, e in particolare l'attività della Commissione di cui all'art. 4, comportano trattamenti di dati personali da parte di Portofranco in qualità di Titolare del trattamento.

I dati personali trattati comprendono dati appartenenti a categorie particolari e dati riferiti a condanne penali o reati, questi ultimi raccolti nella sola forma della autocertificazione.

I trattamenti in oggetto sono necessari per la salvaguardia degli interessi vitali delle persone protette dalla Policy e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento a tutelare interessi fondamentali di minori e persone vulnerabili nei confronti di comportamenti o situazioni riconducibili a persone aventi rapporti con Portofranco.

Se possibile e compatibile con le finalità sopra indicate, verrà raccolto il consenso informato dell'interessato al trattamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle previsioni del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa italiana primaria e secondaria vigente.